



Whistleblowing

D. Lgs 24/2023

(delibera n.127/2024)

In attuazione della [Direttiva \(UE\) 2019/1937](#), è stato emanato il [d.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023](#) riguardante "la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali".

Il presente documento è un modello di procedura per la gestione delle segnalazioni ricevute tramite canali interni ed esterni predisposti dall'ente atte a garantire tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La procedura adottata dall'Ente dovrà essere revisionata annualmente, in concomitanza con la revisione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e in occasione di eventuali novità normative.

1. Canali per la segnalazione

1.1 Canale Interno

Per le segnalazioni in forma scritta, l'ente mette a disposizione una piattaforma informatica crittografata, fornita da Transparency International Italia e Whistleblowing Solutions attraverso il progetto WhistleblowingIT. Questo strumento garantisce, da un punto di vista tecnologico, la riservatezza della persona segnalante, dei soggetti menzionati nella segnalazione e del contenuto della stessa.

Il link di accesso alla piattaforma è pubblicato sul sito dell'Ordine, www.oastoscana.eu nella sezione amministrazione trasparente/altri contenuti/prevenzione della corruzione.

Sulla piattaforma è disponibile un questionario che guida l'interessato nella compilazione della segnalazione, in conformità al D.Lgs 24/2023. La piattaforma permette al Responsabile per la prevenzione della corruzione di ricevere le segnalazioni di illeciti da parte di tutti i soggetti previsti dalla normativa, anche in modo anonimo.

1.2 Canale Esterno

Oltre alla procedura di cui sopra, è possibile effettuare una segnalazione direttamente all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) seguendo le istruzioni riportate nella pagina dedicata del sito ANAC <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>.

I segnalanti possono utilizzare il canale esterno (ANAC) quando:



- non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla legge;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

2. Chi può effettuare la segnalazione?

Possono segnalare situazioni di illecito di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio del proprio rapporto di lavoro o incarico, senza essere sanzionati, demansionati, licenziati, trasferiti, o sottoposti ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle proprie condizioni di lavoro per effetto della segnalazione, i dipendenti, i lavoratori in prova, i tirocinanti, i consulenti, i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi in favore di una amministrazione pubblica.

3. Oggetto della segnalazione

¹Comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

4. Procedura di segnalazione

¹ Da ANAC <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>



Tramite la piattaforma WhistleblowingIT il Responsabile per la Prevenzione della corruzione e della trasparenza, riceve la segnalazione e dialoga con il segnalante per definire la natura della segnalazione. Perché la segnalazione venga trattata come segnalazione di Whistleblowing, è necessario che il segnalante specifichi di voler mantenere riservata la propria identità e di voler beneficiare delle tutele di legge per eventuali ritorsioni. In caso di mancata manifestazione di tale volontà, la segnalazione verrà trattata come segnalazione ordinaria.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza trasmetterà al segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione e fornirà riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento.

In difetto di riscontro, ovvero nell'ipotesi in cui gli illeciti segnalati siano riferiti allo stesso Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, l'interessato può inoltrare la stessa segnalazione all'Autorità nazionale Anticorruzione tramite il portale web <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing> (vedi capitolo canale esterno).

Le segnalazioni ricevute, le attività di accertamento e le comunicazioni tra la persona segnalante e la persona ricevente sono documentate e conservate in conformità alle prescrizioni in materia di riservatezza e protezione dei dati.

5. Obbligo di riservatezza del segnalante

A norma dell'art. 12 del D.Lgs 24 del 2023 [...] Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse. 2. L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 3. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale [...]

E' possibile rivelare l'identità della persona segnalante solo nel caso in cui gli atti di accertamento siano inoltrati presso una procura ordinaria o contabile e la conoscenza della stessa sia necessaria ai fini del diritto di difesa durante un procedimento giudiziario ordinario o contabile presso la Corte dei conti.

La riservatezza è garantita attraverso strumenti tecnologici, quali la piattaforma crittografata per le segnalazioni e un protocollo riservato, e all'interno di processi organizzativi volti a minimizzare la circolazione delle informazioni.

È possibile anche l'invio di segnalazioni anonime.